


PROVINCIA DI TORINO



COMUNE DI VERRUVA SAVOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39

OGGETTO:

Modifica al Regolamento Comunale di Polizia mortuaria.

Esame ed approvazione.

L'anno millenovecento NOVANTOTTO addi trenta del mese di settembre, alle ore ventuno, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE SINDACO con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

VALESIO Giuseppe

BAVA Franco

SCUNCIO Livia

GRAZIANO Giovanni

GINEVRO Eldio

MASOERO Carlo

ROSSO Franco

ASIGLIANO Maria Teresa

GIANUSSO Roberto

MONGILARDI Anna

CAPPONE Valerio

BIANCO Daniela

NERVO Vaniel

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: GIANUSSO ROBERTO

Assume la presidenza VALESIO GIUSEPPE - SINDACO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. DI ROSARIO DR. GIOVANNI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Publicato in il Messaggio Comunale
 del 9/11/98 n. 24/11/98
 senza opposizione.

Il Sindaco, Presidente riferisce dell'assoluta necessità ed opportunità di procedere ad una modifica degli articoli 42 e 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale e ciò al fine di eliminare l'inconveniente, molto consueto, che alcuni loculi venduti rimangano successivamente inutilizzati per svariati anni, creando, conseguentemente, una situazione di concreta carenza di loculi liberi con l'impossibilità di venire incontro alle richieste che dovessero essere presentate in seguito a decesso ;

Propone quindi una modifica degli articoli 42 e 43 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale riformulandoli così come di seguito:

ART. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Trascorsi due anni dalla data di morte del concessionario, senza che la salma sia tumulata nel loculo in concessione, esso rientra in pieno possesso e disponibilità del Comune.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma seguente, le concessioni verranno assentite unicamente al momento del decesso. Il coniuge vivente ha, comunque, facoltà di acquisire contemporaneamente il loculo accanto a quello del coniuge defunto. In tal caso, le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43 comma 2.
4. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo può disporre la prevendita delle concessioni dei loculi in ragione di non oltre il 50% dei loculi disponibili. Anche in tal caso le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43 comma 2.
5. Il loculo non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni trenta e massima di anni cinquanta dalla data di morte.
6. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; la Giunta Comunale, ove non esista carenza di loculi, può concedere, dietro richiesta degli eredi, la proroga della concessione, secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza.
7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
8. Le concessioni saranno rilasciate ed i loculi assegnati secondo l'ordine progressivo della numerazione degli stessi.

ART. 43

1. Il prezzo dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali, è fissato dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi. I suddetti prezzi, per le persone non residenti o non nate nel Comune, sono aumentati del 100%.
2. Nei casi previsti dall'art. 42, commi 3 e 4, il prezzo della concessione è aumentato di una quota corrispondente ad 1/30 (del prezzo della concessione trentennale) per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi al raggiungimento del 75° anno da parte del richiedente.
3. I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora edificate, loculi e cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione degli aventi diritto, possono richiederne la

retr
509
4. F
Vist
con
legg
Vist
Udi
Vist
Vist
Vist
Acqu
alla
Il Se
Dr. C
Con
1. D
C
C
gli ar
1. Le
2. Il
conce
salma
dispo
3. Fat
unicar
acquis
caso,

retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore del loculo all'atto della retrocessione.

4. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 6.03.1997, esecutiva a norma di legge;

Visti gli articoli 42 e 43 del predetto Regolamento;

Udita la modifica proposta dal Sindaco e ritenutala meritevole di approvazione;


Visto il D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Vista la L. 08.06.1990, n. 142;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole espresso a norma dell'art. 53 della L. 142/1990 in ordine alla regolarità tecnica:

Il Segretario Comunale - Responsabile del Servizio
Dr. Giovanni DI ROSARIO



Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare, come approva, le seguenti modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 6.03.1997, esecutiva a norma di legge:

gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

ART. 42

1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Trascorsi due anni dalla data di morte del concessionario, senza che la salma sia tumulata nel loculo in concessione, esso rientra in pieno possesso e disponibilità del Comune.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma seguente, le concessioni verranno assentite unicamente al momento del decesso. Il coniuge vivente ha, comunque, facoltà di acquisire contemporaneamente il loculo accanto a quello del coniuge defunto. In tal caso, le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43 comma 2.

4. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo può disporre la prevendita delle concessioni dei loculi in ragione di non oltre il 50% dei loculi disponibili. Anche in tal caso le tariffe applicate saranno quelle indicate all'art. 43 comma 2.
5. Il loculo non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata minima di anni trenta e massima di anni cinquanta dalla data di morte.
6. Alla scadenza di tale termine, il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; la Giunta Comunale, ove non esista carenza di loculi, può concedere, dietro richiesta degli eredi, la proroga della concessione, secondo le tariffe in vigore all'epoca della scadenza.
7. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.
8. Le concessioni saranno rilasciate ed i loculi assegnati secondo l'ordine progressivo della numerazione degli stessi.

ART. 43

1. Il prezzo dei loculi, delle cellette ossario e delle aree cimiteriali, è fissato dalla Giunta Comunale con appositi atti deliberativi. I suddetti prezzi, per le persone non residenti o non nate nel Comune, sono aumentati del 100%.
2. Nei casi previsti dall'art. 42, commi 3 e 4, il prezzo della concessione è aumentato di una quota corrispondente ad 1/30 (del prezzo della concessione trentennale) per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi al raggiungimento del 75° anno da parte del richiedente.
3. I titolari di concessioni cimiteriali (aree non ancora edificate, loculi e cellette ossario) non utilizzate per la tumulazione degli aventi diritto, possono richiederne la retrocessione al Comune, il quale, in caso di accettazione, pagherà una somma pari al 50% del valore del loculo all'atto della retrocessione.
4. Resta comunque salva la possibilità del Comune di non aderire a tale richiesta.

PRO

OGG

Ai se
Cons
esami
legitti

inoltre

⇒ VI

⇒ PC

⇒ MI

⇒ A M



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
VALESIO GIUSEPPE



IL SEGRETARIO
DI ROSARIO DR. GIOVANNI

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata al C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell'art. 17, comma 33, della L. 15-5-1997, n. 127.

li, **1 - OTT. 1998**



IL SEGRETARIO
DI ROSARIO DR. GIOVANNI

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

li,

IL SEGRETARIO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 17, comma 38, della L. 15-5-1997, n. 127.

li,

IL SEGRETARIO

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 40, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data _____ non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. _____;
- in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127;
- in data _____ perchè confermata dal Consiglio, ai sensi dell'art. 17, comma 39, della L. 15-5-1997, n. 127, con atto n. _____;

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE RIPUBBLICATA DAL GIORNO 9/11/98

li, **IL SEGRETARIO COMUNALE**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DI ROSARIO DR. GIOVANNI

IL SEGRETARIO

